



COMUNE DI CREMA

**GESTIONE DEL SERVIZIO DI EROGAZIONE DI GENERI
DI RISTORO TRAMITE APPARECCHIATURE
AUTOMATICHE E SEMIAUTOMATICHE PRESSO
LOCALI E STABILI COMUNALI**

(C.I.G. n. 599520038C)

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Articolo 1 – Oggetto

Il presente capitolato regola la gestione del servizio di distribuzione di bevande calde, fredde e alimenti preconfezionati per mezzo di apparecchiature automatiche e/o semiautomatiche installate presso locali e stabili di proprietà del Comune di Crema o dallo stesso utilizzati a qualsiasi titolo.

Articolo 2 –Numero dei distributori automatici da installare presso i locali e stabili comunali.

Il numero complessivo dei distributori da installare e gestire, ad inizio contratto è fissato in 36 (trentasei), così come meglio specificato nella tabella allegato A), che forma parte integrante e sostanziale del presente capitolato. In tale tabella, oltre alla dislocazione delle varie apparecchiature, sono pure evidenziate le tipologie delle macchine da installare e i generi di ristoro di cui si prevede l'erogazione.

Nel corso della validità del contratto, l'Amministrazione Comunale potrà, a proprio insindacabile giudizio, chiedere l'installazione di altri distributori, oltre a quelli previsti al comma precedente, anche in stabili o locali diversi da quelli inizialmente individuati, ovvero chiedere la rimozione di quelli installati senza che per tali ragioni la ditta possa chiedere indennizzi o risarcimenti di sorta, fatta salva la rideterminazione del canone annuo come previsto dal successivo art. 5.

La ditta dovrà ottenere la preventiva autorizzazione scritta dell'Amministrazione per poter collocare ulteriori distributori o per rimuovere quelli esistenti. Anche in tal caso si procederà alla rideterminazione del canone annuo così come previsto dal capoverso precedente.

Articolo 3 – Durata del contratto

La durata dell'incarico è fissata in mesi 36 (trentasei) a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto. Lo stesso non potrà, per alcun motivo, essere tacitamente rinnovato. Alla scadenza, l'Amministrazione si riserva la facoltà di confermare l'incarico, in accordo con la ditta, per una sola volta e per massimo mesi 24 (ventiquattro) alle medesime condizioni previste dal presente capitolato e qualora permesso dalle disposizioni legislative in vigore al momento.

Articolo 4 – Locali e potenziali utenti interessati dal servizio.

I distributori dovranno essere ubicati nelle sedi di seguito indicate, ove sono riportate per ciascuna il numero approssimativo dei potenziali utenti:

Palazzo Municipale - Piazza Duomo 25 – lotto I e lotto II
Polizia Municipale – Piazzale Croce Rossa
Biblioteca Comunale – Via Civerchi 9
Servizi Sociali Via Manini P. Terra
Scuola Secondaria I° Galmozzi – Largo Partigiani d'Italia 2
Scuola Secondaria I° C. Abbado - Via Rampazzini 15
Scuola Secondaria I° Vailati – Via Ginnasio 7
Scuola Secondaria I° Vailati – Via Riva Fredda 12 succursale
Scuola Primaria Borgo San Pietro – Via B. S. Pietro 8
Scuola Primaria Braguti – Via Treviglio 1/c
Scuola Primaria Ombriano – Via R. Da Ceri 2h
Scuola Primaria Sabbioni – Via Capuccini
Scuola Primaria Castelnuovo – Via Valsecchi 9
Scuola Primaria San Bernardino I piano – Via Brescia 23
Scuola Edile S. Bernardino – Piano T corridoio – Via Brescia 23

Scuola Primaria S. Maria – Via Battaglio 5
Scuola Infanzia Sabbioni – Via Battaglia di Lepanto 14
Palestra comunale Via Pandino
Palestra comunale Via Treviglio
Associazione Volontariato 2000 – Centro Diurno Via Zurla

I distributori devono essere conformi per caratteristiche tecniche ed igieniche alle normative vigenti in materia.

La capacità dei distributori sarà valutata dalla ditta in relazione alle reali esigenze e potrà subire variazioni in aumento o in diminuzione nel corso del servizio, con conseguente variazione del rimborso forfettario dei consumi. Il luogo di installazione dei distributori è quello in cui sono già presenti o quello che sarà indicato dall'Amministrazione Comunale; in ogni caso l'Amministrazione ne può richiedere lo spostamento in sede diversa senza nessun aggravio di spesa per la stessa. Le spese di trasporto, consegna e installazione saranno a carico della ditta. Le modalità tecniche di installazione dovranno essere conformi alle norme in materia di sicurezza.

Articolo 5 – Importo complessivo dell'appalto

Il servizio di cui al presente capitolato comporterà il pagamento da parte della ditta di un canone annuo, comprensivo del rimborso spese per fornitura acqua ed energia elettrica, di **Euro 18.600,00 (diciottomilaseicento/00)** oltre IVA, se dovuta, aumentato del rialzo percentuale offerto in sede di gara.

Qualora, nel corso servizio, si verificassero aumenti o riduzioni del numero dei distributori così come previsto dal precedente art. 2 il canone verrà aumentato o diminuito applicando i seguenti canoni annui, aumentati del rialzo percentuale offerto in sede di gara, a seconda della tipologia di macchina:

Distributore grande bevande calde a cialde	€.	550,00
Distributore grande combinato bevande calde a cialde e snack	€.	550,00
Distributore grande bevande fredde/snack	€.	550,00
Distributore grande bevande fredde	€.	550,00
Distributore piccolo (macchinetta) caffè a cialde	€.	250,00

Qualora il distributore resti in funzione per un periodo inferiore all'anno, il rimborso verrà calcolato in base al numero di mesi di effettivo funzionamento con l'avvertenza che non verranno calcolati periodi inferiori ai 15 gg, mentre per periodi superiori si considererà mese intero.

Articolo 6 – Installazione e gestione dei distributori automatici

La ditta concessionaria deve effettuare a propria cura e spese l'installazione dei distributori nei vari siti. I distributori di bevande calde dovranno essere dotati di kit autonomo d'acqua; qualora fosse disponibile l'allacciamento alla rete idrica, la ditta dovrà provvedere a proprie spese al relativo attacco. I distributori saranno collocati negli spazi già attualmente destinati allo stesso servizio.

La ditta concessionaria deve installare i distributori automatici entro 30 giorni dalla stipula del contratto. **L'installazione e gli allacciamenti dei distributori dovranno essere eseguiti a regola d'arte e nel pieno rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza.** Su ogni distributore automatico deve essere chiaramente indicato il numero identificativo del medesimo e le modalità per contattare via telefono, fax o e-mail la ditta per eventuali reclami, segnalazioni di guasti, segnalazione di prodotti o resto esauriti.

La ditta deve provvedere alla pulizia interna ed esterna dei distributori, in modo tale da assicurarne l'ottimale condizione igienica, nonché provvedere alla loro manutenzione ordinaria e straordinaria.

La ditta deve gestire i distributori senza soluzione di continuità per tutta la durata del contratto, eseguendo con la massima celerità le eventuali riparazioni, effettuando almeno due passaggi settimanali di verifica del loro ottimale funzionamento ed intervenendo entro 3 ore nel caso di segnalazione della necessità di rifornirli di prodotti ovvero effettuando l'assistenza tecnica entro 24 ore nel caso di segnalazione di guasti.

La ditta deve sostituire il distributore automatico guasto con altro distributore simile, nel caso in cui il ripristino della normale funzionalità dovesse richiedere un periodo superiore alle 48 ore.

La ditta deve assicurare la fornitura ai distributori automatici, senza soluzione di continuità per tutta la durata del contratto, delle bevande calde, delle bevande fredde e degli alimenti preconfezionati riportati nell'articolo 8 e nelle locazione di cui **all'allegato A).**

La ditta deve eseguire gli interventi di manutenzione e di fornitura dei distributori durante gli orari di apertura degli edifici e a mezzo di propri dipendenti muniti di tutti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge,

La ditta deve installare, a propria cura e spese, contenitori porta rifiuti per la raccolta differenziata e sostituirli qualora diventino inidonei allo scopo.

Nel corso del contratto la ditta può sostituire i distributori installati con altri aventi pari o superiori caratteristiche, previa autorizzazione del Comune di Crema e fermo restando la fornitura dei prodotti di cui all'articolo 8.

Il Comune di Crema avrà l'obbligo di fornire l'energia elettrica e l'acqua necessarie per il funzionamento dei distributori automatici.

La ditta deve rimuovere i distributori automatici al termine del contratto.

Il Comune di Crema si riserva la facoltà di ordinare la rimozione dei distributori automatici nel caso di frequenti difetti di funzionamento e per ragioni igienico-sanitarie, ovvero lo spostamento dei medesimi per qualsiasi motivo connesso con l'utilizzo degli spazi entro gli edifici in cui sono installati i medesimi distributori.

La ditta deve rimuovere o spostare i distributori entro 5 giorni dal ricevimento della richiesta scritta del Comune di Crema, a propria cura e spese, comprese quelle per eventuali lavori elettrici, idraulici e murari propedeutici all'installazione nel caso di spostamento.

Articolo 7 - Caratteristiche tecniche del servizio.

La ditta deve installare e gestire **distributori automatici nuovi di fabbrica**, aventi caratteristiche tecniche adeguate al numero di possibili utenti indicati per ciascun sito nell'articolo 4 del presente capitolato.

I distributori automatici devono essere delle migliori case produttrici e conformi alle norme vigenti in materia di sicurezza degli impianti e delle attrezzature elettriche, nonché di prevenzione incendi, di cui al D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

I distributori automatici devono rispettare le norme CEI EN 60335 - Norme particolari per distributori commerciali e apparecchi automatici per la vendita.

I distributori automatici devono consentire la regolazione dello zucchero per le bevande calde ed essere predisposti per l'accettazione dei tagli di moneta metallica fino a centesimi di euro 5 (cinque) e erogare il resto. I distributori dovranno essere predisposti per il funzionamento a chiave/scheda ricaricabile.

La ditta, all'inizio del servizio, dovrà depositare, a titolo completamente gratuito, presso l'Ufficio Economato n. 300 chiavi/schede ricaricabili per l'utilizzo dei distributori.

Articolo 8 – Caratteristiche e prezzi dei prodotti.

I prodotti distribuiti dovranno essere di prima qualità, di rinomanza nazionale e conformi alle norme vigenti in materia di prodotti alimentari.

Su ogni macchina devono essere ben visibili le etichette indicanti la marca del prodotto posto in distribuzione, la relativa composizione e le modalità di conservazione.

I prodotti da porre obbligatoriamente in distribuzione sono indicati e sommariamente descritti nella seguente tabella nella quale sono riportati pure i prezzi di vendita:

<u>Bevande calde</u>	Pagamento con moneta	Pagamento con chiave
-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------

DISTRIBUTORI AUTOMATICI GRANDI:		
Caffè espresso a cialde di ottima qualità e di primaria marca a rilevanza nazionale (almeno gr. 7 di miscela per erogazione)	€ 0,45	€ 0,40
Caffè espresso a cialde, come sopra descritto, ristretto	€ 0,45	€ 0,40
Caffè espresso a cialde, come sopra descritto, lungo	€ 0,45	€ 0,40
Caffè espresso decaffeinato di ottima qualità e di primaria marca a rilevanza nazionale (almeno gr. 7 di miscela per erogazione e contenuto di caffeina non superiore allo 0,10%)	€ 0,45	€ 0,40
Caffè d'orzo di primaria qualità e marche a rilevanza nazionale	€ 0,45	€ 0,40
Cappuccino con caffè espresso (almeno gr.10 latte in polvere per erogazione)	€ 0,45	€ 0,40
Cappuccino con caffè decaffeinato (almeno gr.10 latte in polvere per erogazione – contenuto caffeina non sup. allo 0,10%)	€ 0,45	€ 0,40
Cioccolato di ottima qualità e di primaria marca a rilevanza nazionale (almeno gr. 25 cacao di miscela di cioccolato in polvere per erogazione)	€ 0,45	€ 0,40
Latte di ottima qualità e di primaria marca a rilevanza nazionale (almeno gr.15 latte in polvere per erogazione)	€ 0,45	€ 0,40
The dolce di ottima qualità e di primaria marca a rilevanza nazionale (almeno gr. 14 di thè in polvere per ogni erogazione)	€ 0,45	€ 0,40
The naturale di ottima qualità e di primaria marca a rilevanza nazionale (almeno gr. 14 di thè in polvere per ogni erogazione)	€ 0,45	€ 0,40

La ditta deve inserire nei distributori di bevande calde anche i seguenti prodotti: caffè macchiato (prezzo non superiore ad € 0,05 rispetto a quello offerto per il caffè espresso), caffè decaffeinato macchiato (prezzo non superiore ad € 0,05 rispetto a quello offerto per il caffè espresso), caffè con cacao (prezzo non superiore ad € 0,10 rispetto a quello offerto per il caffè espresso)

La percentuale di arabica presente nella miscela di caffè non deve essere inferiore al 90%

<u>Bevande calde</u>	Pagamento con moneta	Pagamento con chiave
DISTRIBUTORI PICCOLI (macchinette):		
Caffè espresso a cialde di primaria qualità e marche a rilevanza nazionale (almeno gr. 7 di miscela per erogazione)	€ 0,45	€ 0,40
Caffè espresso decaffeinato di primaria qualità e marche a rilevanza nazionale (contenuto caffeina non sup. allo 0,10%)	€ 0,45	€ 0,40

<u>Bevande fredde</u>	Pagamento con moneta	Pagamento con chiave
------------------------------	-----------------------------	-----------------------------

DISTRIBUTORI AUTOMATICI GRANDI:		
Acqua minerale naturale e gassata in bottiglie PET da l. 0,5 di primaria marca a rilevanza nazionale	€ 0,45	€ 0,40
Bibite in lattina da l. 0,33 (coca cola, aranciata, sprite, ecc.)	€ 0,80	€ 0,75
Succo di frutta in brik da l.0,20 di primaria marca a rilevanza nazionale	€ 0,70	€ 0,35
Succo di arancia in brik o bottiglia PET da l. 0,33	€ 0,70	€ 0,35
The freddo al gusto di limone/pesca in lattina da l. 0,33 di primaria marca a rilevanza nazionale	€ 0,80	€ 0,75

<u>Alimentari preconfezionati</u>	Pagamento con moneta	Pagamento con chiave
DISTRIBUTORI AUTOMATICI GRANDI:		
Snack tipo wafer di ottima qualità e di primaria marca a rilevanza nazionale	€ 0,45	€ 0,40
Snack tipo croissant da gr. 50 di ottima qualità e di primaria marca a rilevanza nazionale	€ 0,60	€ 0,55
Snack tipo cioccolato "kit kat" di ottima qualità e di primaria marca a rilevanza nazionale	€ 0,70	€ 0,65
Snack Kinder Bueno Ferrero o prodotto analogo ma di ottima qualità e di primaria marca a livello nazionale	€ 0,70	€ 0,65
Snack tipo patatine San Carlo	€ 0,70	€ 0,65
Snack tipo Ringo monodose	€ 0,70	€ 0,65
Snack tipo Cipster Saiwa	€ 0,70	€ 0,65
Snack tipo Croccantini Fonzies	€ 0,70	€ 0,65
Tramezzino da almeno gr. 120, con farciture di vario tipo, confezionato in atmosfera protetta	€ 1,60	€ 1,55
Panino da almeno gr. 190, con farciture di vario tipo, confezionato in atmosfera protetta	€ 2,50	€ 2,45

Il Comune di Crema si riserva la facoltà di chiedere l'inserimento di altri prodotti, oltre a quelli sopraelencati, i cui prezzi di vendita saranno di volta in volta preventivamente concordati.

Articolo 9 – Revisione canone e prezzi di vendita.

Il canone annuale, come determinato al momento dell'aggiudicazione, rimarrà fisso per il primo anno di validità del contratto. In seguito, si procederà annualmente alla sua revisione con le modalità stabilite dall'art. 115 del D.Lgs. n. 163/2006. Qualora non fossero ancora disponibili i dati di riferimento previsti dall'art. 7, comma 4, lettera c), del succitato D.Lgs., si assumerà come base di calcolo della revisione la variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertato dall'I.S.T.A.T. nei dodici mesi precedenti.

Analogamente si procederà per la revisione del prezzo di vendita dei prodotti. In tal caso, però, l'aumento accertato, con riferimento al prezzo di ciascun prodotto, potrà essere applicato al superamento della soglia di € 0,05 (centesimi cinque).

Articolo 10 – Controlli.

Il Comune di Crema si riserva la facoltà di sottoporre, una o più volte nel corso del contratto, ad analisi tecniche di laboratorio, presso le autorità sanitarie competenti, i prodotti forniti dalla ditta concessionaria, al fine di verificare l'osservanza delle norme igienico – sanitarie e l'adempimento di quanto stabilito dal presente capitolato.

Articolo 11 – Obblighi e oneri generali a carico della ditta.

La ditta dovrà consegnare, entro sette giorni dalla comunicazione dell'esito della procedura di gara, una copia del proprio manuale di autocontrollo redatto secondo i criteri stabiliti dal sistema di H.A.C.C.P (analisi dei rischi e di controllo dei punti critici) e previsto specificamente dal D.Lgs. n.193/07.

La ditta verificherà che la preparazione dei prodotti posti in vendita è conforme alla predetta normativa e dichiarerà la presa visione della relativa documentazione fornita dalle case produttrici. Il manuale dovrà prevedere una procedura operativa di verifica delle scadenze dei prodotti distribuiti.

La ditta deve fornire i distributori con prodotti conformi alla vigente normativa in materia.

La ditta si obbliga alla completa ottemperanza di tutte le disposizioni legislative e dei regolamenti riguardanti l'assicurazione infortunistica, previdenziale e mutualistica dei propri dipendenti addetti all'installazione e alla gestione dei distributori automatici, nonché all'ottemperanza della legge sulla prevenzione e la sicurezza del lavoro, assumendone la piena responsabilità anche in caso di inadempienza.

In particolare la ditta si impegna ad attenersi a quanto riportato nel D.Lgs. n.81/2008 inerente alle norme che riguardano il miglioramento della salute e della sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro, nonché nel D.Lgs. n.193/2007 concernente l'igiene dei prodotti alimentari.

La ditta si impegna ad applicare nei confronti del proprio personale dipendente il vigente contratto di lavoro e tutti gli aggiornamenti che intervengano nel corso del tempo.

La ditta si assume ogni responsabilità per i danni a persone e cose, sia di proprietà comunale che di terzi, derivanti dall'installazione e gestione dei distributori automatici.

La ditta dovrà fornire a tutti i dipendenti che svolgeranno il proprio servizio presso i locali e stabili comunali il prescritto cartellino di identificazione.

Articolo 12 - Esenzione responsabilità del Comune di Crema

Il Comune di Crema è sollevato da qualsiasi responsabilità civile e penale derivante dall'installazione e gestione dei distributori automatici.

Il Comune di Crema non sarà responsabile di eventuali danni che dovessero essere causati dagli utenti ai distributori automatici, né di eventuali furti, incendi, atti vandalici ecc. riguardanti i medesimi, i cambiamonete o altri apparecchi collocati dalla ditta concessionaria presso gli edifici comunali.

Il Comune di Crema è sollevato da ogni responsabilità in ordine ai mancati pagamenti della ditta nei confronti dei fornitori della merce a lei destinata.

Articolo 13 - Modalità pagamento del canone

La ditta deve corrispondere il canone annuo complessivo offerto per l'installazione e la gestione dei distributori in un'unica rata da liquidarsi entro 30 gg dall'emissione della fattura da parte del Comune di Crema che provvederà all'invio entro il 15 del mese di gennaio di ogni anno.

Il canone deve essere versato presso la Tesoreria del Comune di Crema. Il mancato pagamento del canone entro i termini comporterà l'applicazione della penale di cui all'articolo 15 del presente capitolato, salva la facoltà del Comune di Crema di incamerare la cauzione prevista dall'art. 18 del presente capitolato e di revocare la concessione.

Articolo 14 - Obblighi verso dipendenti

La ditta deve rispettare tutti gli obblighi verso i propri dipendenti imposti dalle vigenti disposizioni legislative, regolamentari in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assistenziali, previdenziali ed infortunistiche, assumendone gli oneri relativi.

La ditta deve applicare integralmente, nei confronti dei propri dipendenti, i contratti collettivi di lavoro e gli accordi provinciali integrativi, in tutte le parti normative ed economiche.

Articolo 15 – Cessione del contratto, cessione o affitto dell'azienda e subappalto

La ditta non può, in tutto o in parte, cedere il contratto o sub concedere l'installazione e la gestione dei distributori sotto pena di risoluzione del rapporto, con conseguente perdita della cauzione, nonché il risarcimento di ogni danno ulteriore conseguente.

Articolo 16 – Penali

Qualora, per qualsiasi motivo imputabile alla ditta, l'installazione o la gestione dei distributori automatici non avvenga nel rispetto di quanto stabilito nel presente capitolato, il Comune di Crema applicherà le penali di seguito specificate, previa contestazione scritta dell'inadempienza, trasmessa anche a mezzo fax:

- **€ 50,00** per ogni giorno di ritardo nell'installazione o nell'asportazione dei distributori automatici ai sensi dell'articolo 2 del presente capitolato;
- **€ 200,00** per ogni prodotto di cui sia stata verificata difformità rispetto a quanto previsto all'articolo 8 del presente capitolato;
- **€ 25,00** per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini previsti per l'esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui all'articolo 15 del presente capitolato;
- **€ 25,00** per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini per l'esecuzione degli interventi di rifornimento di prodotti ai distributori automatici;
- **€ 50,00** per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini per il pagamento dei canoni di cui all'articolo 12 del presente capitolato;

In ogni caso il Comune di Crema si riserva di revocare la concessione e di rivalersi sulla cauzione qualora la ditta, appositamente diffidata, persista nell'inadempimento anche dopo le contestazioni.

Articolo 17 - Polizze assicurative

Prima della stipula del contratto, la ditta aggiudicataria deve comprovare producendone una copia di aver stipulato adeguata polizza assicurativa con compagnia di rilevanza nazionale e per un massimale non inferiore a **€ 1.500.000,00 (unmilioneecinquecentomila/00)** a copertura del rischio di incendio o altri danni causati ai beni del Comune di Crema per il cattivo funzionamento dei distributori, nonché a copertura di qualsiasi tipo di danno che dovessero subire persone o cose in conseguenza dell'uso dei distributori.

Articolo 18 - Risoluzione anticipata del contratto.

Oltre a quanto genericamente previsto dall'articolo 1453 del Codice Civile per i casi d'inadempimento delle obbligazioni assunte, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile stesso, si avrà la risoluzione di diritto del contratto con effetto immediato, senza necessità d'indagine sulla gravità dell'inadempienza accertata, mediante semplice dichiarazione dell'Amministrazione di volersi avvalere della clausola risolutiva, intimata a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di

ritorno, fatto salvo il risarcimento del danno subito dall'Amministrazione in conseguenza delle inadempienze e della risoluzione del contratto, nelle seguenti ipotesi:

- a) esito interdittivo delle informative antimafia espletate dalle Prefetture-UTG;
- b) mancata tempestiva segnalazione al Servizio Contratti ed Appalti di ogni illecita richiesta di denaro, prestazione od altra utilità, ovvero offerta di protezione avanzata nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente;
- c) per attività esercitata in modo scorretto o in violazione delle disposizioni contrattuali e di legge;
- d) nei casi di frode, di grave negligenza nell'esecuzione degli obblighi da parte della ditta;
- e) nei casi di cessazione dell'azienda, di cessazione di attività, di concordato preventivo, di fallimento;
- f) per mancata esecuzione del servizio, o per gravi difetti di lavorazione ovvero per l'erogazione del servizio con modalità diverse da quelle richieste oppure per inadempienze gravi.

In tal caso l'accordo sarà risolto di pieno diritto e l'incarico verrà affidato ad altro soggetto con diritto dell'Amministrazione al risarcimento degli eventuali danni, a chiedere il rimborso delle maggiori spese sostenute e all'incameramento della cauzione definitiva.

In tale circostanza la ditta non potrà pretendere eventuale risarcimento di danni o compensi di sorta, ai quali essa dichiara fin d'ora di rinunciare.

Resta salva la possibilità, in capo all'Amministrazione, di esperire qualsiasi azione giudiziaria che si rendesse opportuna.

In caso di mancata osservanza degli obblighi assunti, l'Amministrazione procederà all'immediata contestazione formale dei fatti rilevati, assegnando alla ditta un termine perentorio di 10 giorni per comunicare le proprie controdeduzioni.

Qualora la ditta non presenti, nel termine assegnato, le proprie giustificazioni, oppure fornisca elementi inidonei per motivare le inadempienze contestate, si procederà alla revoca dell'incarico.

Articolo 19 – Cauzione definitiva.

A garanzia dell'esatta osservanza degli impegni assunti la ditta dovrà prestare, all'atto della stipulazione del contratto e con le modalità stabilite dall'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006, a titolo di cauzione definitiva, una polizza fideiussoria di valore **pari al 10% del canone annuo determinato al termine della gara, moltiplicato per 3 (tre).**

La cauzione dovrà avere validità fino a 90 giorni dalla data di scadenza dell'incarico e potrà essere svincolata solo con il consenso scritto dell'Amministrazione, previo accertamento dell'esatto e puntuale adempimento di tutte le obbligazioni assunte.

Articolo 20 – Stipula del contratto e relative spese

La ditta deve stipulare il contratto entro il termine stabilito dall'Amministrazione.

Qualora la ditta non vi adempia, si procederà, senza nuovo avviso, alla revoca dell'aggiudicazione ponendo a carico della ditta inadempiente ogni spesa si dovesse sostenere per giungere a una nuova aggiudicazione.

Tutte le spese, tasse e imposte inerenti e conseguenti alla procedura di gara ed alla stipulazione del contratto, anche se non richiamate dal presente capitolato, nonché le spese di registrazione del contratto stesso, per diritti di segreteria e per la costituzione della cauzione, sia provvisoria che definitiva, sono a totale carico della ditta.

Articolo 21 - Domicilio

La ditta dovrà eleggere e dichiarare esplicitamente il luogo del proprio domicilio al quale, resta inteso, che l'Amministrazione potrà indirizzare, per tutta la durata del contratto, avvisi, richieste, atti ed ogni altra comunicazione, di qualsivoglia natura, potesse occorrere.

Articolo 22 - Foro competente

Per qualunque controversia dovesse insorgere tra l'Amministrazione e la ditta riguardo al contratto di cui al presente capitolato sarà competente esclusivamente il Foro di Crema.

E' espressamente escluso il ricorso all'arbitrato.

Articolo 23 – Struttura incaricata della gestione e Responsabile del procedimento

La struttura incaricata della gestione del contratto è il Servizio Economato nella persona del Dirigente pro-tempore o suo delegato.

Assume la qualifica di responsabile unico del procedimento (R.U.P.) il rag. Roberto Coti Zelati

Articolo 24 – Disposizioni finali

La semplice partecipazione alla procedura di negoziazione implica l'accettazione di tutte le condizioni e norme contenute nel presente Capitolato Speciale d'Appalto e nella lettera d'invito.

Mentre la ditta resta impegnata per effetto di tale partecipazione, l'Amministrazione non assumerà verso di questa alcun obbligo se non quando risulteranno perfezionati, a norma di legge, tutti gli atti inerenti la procedura di gara e la successiva stipulazione del contratto.

Tutto quanto non forma oggetto dei precedenti articoli, s'intende subordinato alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

I dati forniti dalle ditte partecipanti alla procedura sono trattati esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per la stipulazione e gestione del contratto.